

**Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. n. 12850/2018**

Azione revocatoria - Vittorioso esperimento – Conseguenze - Obbligazione restitutiva dell'"accipiens" - Natura giuridica - Debito di valuta - Fondamento - Decorrenza degli interessi - Dalla data della domanda.

In tema di azione revocatoria fallimentare, l'obbligazione restitutiva dell'"accipiens" soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto un diritto potestativo e non un diritto di credito; ne consegue che pure gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo allegghi specificamente e dimostri di averlo subito.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12850 del 23/05/2018 (Rv. 648782 - 01)

Riferimenti normativi: [Dlgs\\_14\\_2019\\_art\\_056](#), [Dlgs\\_14\\_2019\\_art\\_166](#), [Cod\\_Civ\\_art\\_1224](#)

## **Revocatoria**

### **ordinaria**

### **pauliana**

### **azione**

### **corte**

### **cassazione**

### **12850**

### **2018**